

## REGOLAMENTO (CE) N. 1826/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1994

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(6)</sup>,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1560/94 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/94<sup>(8)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(10)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione<sup>(11)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1560/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(7) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 70.

(8) GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 33.

(9) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(10) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

(11) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.